

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

Ordinanza n.	6	del	:1	0	FEB.	2017
Orumanza n.		: uci _				

Oggetto: ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO E DETERMINAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO – UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art.50 del TUEL n.267/2000, rubricato sotto il titolo "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia", al comma 3 recita:
 - "salvo quanto previsto dall'art.107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e alla Provincia" mentre, il successivo comma 7 stabilisce che:
 - "il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- l'art.54, intitolato "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", del medesimo decreto legislativo, prevede, tra l'altro, al comma 3 che: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica";

ATTESO CHE:

- nell'ambito delle funzioni di ufficiale di governo, giusto art.54, TUEL n.267/2000, sono contemplate quelle dello stato civile, tra cui la registrazione dei decessi, disciplinati in generale dalla normativa di seguito riportata:
- l'art.4 del DPR 10 settembre 1990, n.285, prevede che l'accertamento della morte debba avere luogo nell'arco temporale compreso tra le 15 ore dal decesso ed entro le 30 ore dallo stesso;
- l'art.74 del nuovo regolamento dello stato civile, DPR 3 novembre 2000, n.296, stabilisce, tra l'altro, che il rilascio del permesso di seppellimento, non può avere luogo se non decorse 24 ore dalla morte e, in più, dopo che sia intervenuto l'accertamento della medesima e l'ufficiale dello stato civile disponga del relativo certificato della visita necroscopica eseguita;
- nel testo del DPR n.396/2000, il termine per la dichiarazione di morte, per l'autorizzazione al trasporto ecc., è rimasto determinato in 24 ore e che, il medesimo,

risulta essere un termine ordinatorio, tanto che lo schema del nuovo regolamento elimina ogni previsione di sanzioni applicabili in caso di infrazione alle sue statuizioni;

CONSIDERATO CHE:

- l'ordinamento dello stato civile disciplinato da ultimo dal DPR 3 novembre 2000, n.396, ha l'importante funzione di consentire l'individuazione dello status della persona a due ambiti sociali, lo Stato e la famiglia; la funzione dell'Ufficiale di stato civile, è, quindi, prima di ogni cosa, quella di ricevere le dichiarazioni verbali riprodotte per iscritto nei registri o in archivi informatici o in atti scritti, annotati o trascritti nei registri medesimi, la documentazione essenziale che descrive quel determinato complesso di eventi;
- l'art.1 del DPR 396/2000 prevede, tra l'altro, la possibilità che le funzioni di ufficiale di stato civile possano essere delegate dal Sindaco ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito corso;
- attualmente presso questo Ente risultano incaricati, con delega del Sindaco nel rispetto della normativa su richiamata, alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, in via esclusiva, due unità di risorse umane di cui una impiegata presso la funzione "servizi demografici" e la seconda in qualità di Responsabile del servizio facente capo al Settore 2° "Ragioneria, contabilità e finanza, servizi demografici, affari legali";
- è interesse prioritario di questa Amministrazione, assicurare il corretto funzionamento di un servizio essenziale e nevralgico come quello dello Stato Civile, al fine di evitare eventuali disagi organizzativi correlati ai molteplici compiti di attribuzione riservati al medesimo;
- tenuto presente che il servizio di stato civile, facente parte dell'ufficio servizi demografici, è aperto al pubblico tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

RITENUTO:

dover provvedere ad una regolamentazione degli orari, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo del servizio di stato civile dopo la messa a riposo di una unità operativa, al fine di garantire al personale addetto di usufruire di turni di lavoro regolare, compresi i festivi;

per tutte le motivazioni dinanzi citate;

ORDINA

- l'apertura al pubblico dell'Ufficio Servizi Demografici nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
- per le sole denunce di nascita e di morte, l'apertura dell'Ufficio di Stato Civile è garantita tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
- l'apertura al pubblico dello sportello dell'Ufficio Servizi Demografici, per il rilascio di certificazioni e carte di identità, tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
- che le denunce di nascita e di morte, ricadenti nei giorni festivi e nelle giornate di domenica, saranno regolarizzate il successivo giorno feriale;

- che in caso di due o più giorni festivi continuativi, per le sole denunce di morte, il servizio sarà garantito a decorrere dal secondo giorno festivo, con apertura al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 12,00 mediante l'istituto della reperibilità del personale addetto;
- che alla presente ordinanza sia data massima diffusione e divulgazione per permettere l'agevole visione da parte di tutti i cittadini e i soggetti interessati mediante l'affissione presso gli uffici comunali e la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- che la presente ordinanza venga notificata agli Ufficiali di Stato Civile e comunicata alle Autorità Sanitarie;

AVVERTE

le disposizioni della presente ordinanza decorrono dalla data della sua emissione e potranno essere modificate e/o annullate solo con specifico e motivato provvedimento.

(Dott. Stefano Zanchini)